



S T U D I O B A L D I
C O N S U L E N Z A D E L L A V O R O

Roma 07/08/2026

APPROFONDIMENTI NORMATIVI

TFR alla previdenza complementare: guida alla compilazione del modello TFR3

Dal 1° luglio 2026 sono operative le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 sulla scelta della destinazione del TFR maturato dai lavoratori neoassunti alla previdenza complementare. In attesa del decreto interministeriale con il modello definitivo, il Ministero del Lavoro ha reso disponibile il facsimile del nuovo modello TFR3, utilizzabile dai datori di lavoro per raccogliere le scelte dei lavoratori. Il modello prevede dichiarazioni informative, la distinzione tra lavoratori di prima assunzione e non, nonché specifiche sezioni dedicate alle diverse casistiche. Un'analisi operativa illustra i contenuti e le modalità di compilazione.

A decorrere dal 1° luglio 2026 sono entrate in vigore le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) in merito alla destinazione del TFR maturato dai lavoratori.

Il Ministero del Lavoro, lo scorso 30 giugno, ha pubblicato nel Portale sulla Previdenza complementare un **facsimile di modulo** per la scelta del TFR, denominato **TFR3: si tratta di un modulo provvisorio, in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale che fornirà il modulo ufficiale.**

In attesa dell'emanazione del modello definitivo, i datori di lavoro **possono utilizzare il modello in bozza** per consentire la **scelta sulla destinazione del TFR ai lavoratori neo assunti**.

Il nuovo modulo TFR3 è così suddiviso:

- dichiarazioni del lavoratore di aver ricevuto adeguata informativa;
- dichiarazioni del lavoratore sulla sua situazione personale (di prima assunzione o no);
- **sezione 1** per i lavoratori di prima assunzione

- **sezione 2** per i lavoratori non di prima assunzione: la sezione 2 riguarda solo le casistiche inerenti alla previdenza complementare, perché trattandosi di dipendente non di prima assunzione non opera il meccanismo automatico di adesione (il TFR viene regolato dall'art. 2120 cc).





Qui di seguito analizziamo come il lavoratore deve compilare il nuovo modello.

La prima parte del modulo contiene i **dati identificativi del lavoratore**: nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, datore di lavoro e data di assunzione.

LAVORATORI DI NUOVA ASSUNZIONE CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 30 GIUGNO 2026	
DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)	
Il/La sottoscritto/a _____	
nato/a a _____ il _____	
codice fiscale _____	
dipendente del _____	
data di assunzione _____	

Il lavoratore deve poi dichiarare di **aver ricevuto l'informativa** prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005.

➤ Dichiara di aver ricevuto da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 8, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la seguente informativa: ○ informazioni sugli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare; ○ indicazione della forma pensionistica destinataria dell'adesione automatica; ○ informazioni sul meccanismo di adesione automatica; ○ indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni; ○ informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche.
--

Successivamente il lavoratore deve dichiarare e compilare le **2 diverse sezioni** a seconda della **situazione occupazionale** in cui si trova.

Lavoratore di prima assunzione	Sezione 1
Lavoratore non di prima assunzione	Sezione 2





Lavoratore di prima occupazione - Sezione 1

Per lavoratore di prima assunzione si intende il lavoratore al primo **rapporto di lavoro instaurato dal 1° luglio 2026**.

SEZIONE 1:

- LAVORATORE DI PRIMA ASSUNZIONE

Il sottoscritto dichiara di esercitare la facoltà di (barrare le opzioni prescelte):

Le opzioni disponibili sono quattro.

A) CONFERIRE IL TFR alla forma pensionistica, in modo automatico, nella misura del
_____ %

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento ovvero da parte dei lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare nella misura minima del 50%. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

Con tale opzione il lavoratore opta per il conferimento del **TFR alla forma pensionistica di destinazione automatica** e dovrà indicare anche la percentuale di TFR da destinare al fondo.

Si ricorda che sarà possibile conferire una **% inferiore al 100%** solo:

- nei casi previsti dall'accordo o dal contratto collettivo applicabile;
- oppure per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993, se gli accordi non prevedono una destinazione minima del 50%.

La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'art. 2120 del Codice civile e, ove previsto in base al requisito occupazionale del datore di lavoro, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS.

B) NON CONFERIRE - IL CONTRIBUTO DEL LAVORATORE
alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica

(opzione esercitabile nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore all'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995).

La seconda opzione riguarda il **mancato versamento del contributo a carico del lavoratore** alla forma pensionistica di destinazione automatica.





Questa facoltà è esercitabile solo se la retribuzione annua lorda corrisposta dal datore di lavoro è inferiore all'importo dell'assegno sociale che per l'anno 2026 è pari al valore annuo di euro **7.101,12 euro**

C) CONFERIRE IL TFR in modo esplicito alla seguente forma pensionistica complementare:

(specificare denominazione del fondo)

nella misura del _____ %

La terza opzione consente al lavoratore di poter optare affinché il suo TFR venga destinato a una forma pensionistica complementare da lui prescelta.

Tale opzione comporta l'indicazione della **denominazione del fondo** e la **percentuale di TFR** da destinare alla forma pensionistica prescelta (anche in questo caso, il conferimento può essere inferiore al 100% solo nei casi previsti).

D) NON CONFERIRE IL TFR ad una forma pensionistica complementare.

Il TFR sarà regolato secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versato al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006. *(Tale scelta è comunque modificabile in futuro: il lavoratore potrà in qualsiasi momento decidere di versare il TFR maturando alla previdenza complementare.)*

La quarta opzione consente al lavoratore di **non conferire il TFR** alla previdenza complementare e optare affinché lo stesso resti **accantonato in Azienda** fermo restando che ove previsto, lo stesso dovrà essere versato al Fondo di Tesoreria INPS.

Si ricorda che tale **scelta non è definitiva** in quanto il lavoratore potrà in qualsiasi momento e può successivamente optare per la destinazione del TFR maturando a una forma pensionistica complementare.

Lavoratori non di prima assunzione - Sezione 2

Tale sezione deve essere compilata solo nel caso in cui lavoratore abbia **già in essere una adesione a una forma pensionistica complementare** con versamento, totale o parziale, del TFR.

A) CONFERIRE IL TFR alla forma pensionistica **in modo automatico** nella misura del _____ %

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento ovvero da parte dei lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare nella misura minima del 50%. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)





La prima opzione consente di **conferire il TFR alla forma pensionistica di destinazione automatica**. Il lavoratore deve indicare la percentuale di TFR da destinare al fondo. Una percentuale inferiore al 100% è ammessa solo se prevista dall'accordo o dal contratto collettivo applicabile, oppure nei casi consentiti per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993.

B) NON CONFERIRE - IL CONTRIBUTO DEL LAVORATORE

alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica (opzione esercitabile nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore all'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995).

La seconda opzione riguarda il **mancato versamento del contributo a carico del lavoratore** alla forma pensionistica di destinazione automatica. La facoltà può essere esercitata solo quando la retribuzione annua lorda corrisposta dal datore di lavoro è inferiore all'importo dell'assegno sociale.

C) CONFERIRE il proprio TFR, in modo esplicito, alla seguente forma pensionistica complementare: _____

(specificare denominazione del fondo)

nella misura del _____ %

La terza opzione consente di **conferire il TFR in modo esplicito a una forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore**. In questo caso il lavoratore dovrà indicare la denominazione del fondo e la percentuale di TFR da destinare alla forma pensionistica prescelta (anche in questo caso, il conferimento può essere inferiore al 100% solo nei casi previsti).

La quota di TFR eventualmente non conferita alla previdenza complementare resta regolata dall'art. 2120 c.c. e, ove previsto, viene versata al Fondo di Tesoreria INPS.

Il sottoscritto dichiara:

- ☐ di aver compreso le conseguenze delle presenti dichiarazioni
- ☐ di aver ricevuto l'informativa prevista dalla normativa vigente

Data _____

Firma lavoratore _____



S T U D I O B A L D I

pag. n°6/6

Nell'ultima parte il lavoratore dovrà dichiarare espressamente di essere consapevole di quanto dichiarato nel modulo e di aver ricevuto l'informativa prevista.

Qualora il lavoratore non di prima assunzione nel rapporto di lavoro precedente abbia optato per mantenere il TFR in azienda il meccanismo del silenzio-assenso non si applica.

Entro 60 giorni dall'assunzione dovrà comunicare al datore di lavoro che in precedenza aveva già il TFR in azienda e il nuovo datore continuerà ad applicare la scelta precedente. Il lavoratore comunque potrà in qualsiasi momento cambiare idea e conferire il TFR a un fondo pensione.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

